



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
Responsabile Dott.ssa Roberta Lotti

Regolamento per l'erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del personale tecnico amministrativo in servizio e delle loro famiglie

IL RETTORE

- VISTA la legge 30.12.2010, n. 240;
- VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale del 9 luglio 2019 n.765;
- VISTO l'art. 67 del C.C.N.L. del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/04/2018;
- VISTO l'Accordo sulla disciplina della concessione di benefici di natura assistenziale (Art. 67 CCNL 2016-2018), prot.n. 143298 del 9/07/2020;
- VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 110633 del 10/06/2020;
- VISTE le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 27 e 29 ottobre 2020, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alla proposta di emanazione del Regolamento per l'erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del personale tecnico amministrativo in servizio e delle loro famiglie;
- RAVVISATA quindi la necessità di procedere con l'emanazione del Regolamento sopra indicato;

DECRETA

ART. 1 - E' emanato il "Regolamento per l'erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del personale tecnico amministrativo in servizio e delle loro famiglie".

ART. 2 - Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel sito web di Ateneo.

Visto Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)



Direzione personale, organizzazione, performance

Art. 1 - Generalità

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa i sussidi per gli interventi assistenziali al personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Cagliari sono erogati previa valutazione della Commissione bilaterale per i servizi sociali, ove richiesta, composta da rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali nominata con Disposizione del Direttore Generale.
2. La Commissione provvederà ad esaminare le richieste presentate in relazione alle seguenti fattispecie in ordine di priorità:
 - decessi, con esclusione dei casi di cui alle lett. a) e lett. b) del successivo art. 2;
 - spese per visite mediche specialistiche, cure odontoiatriche e protesi;
 - frequenza asilo nido;
 - acquisto libri;
 - tasse universitarie;
 - attività sportive e ludico ricreative;
 - misure di sostegno economico a favore dei dipendenti in particolari ed eccezionali condizioni di difficoltà materiali .
3. L'erogazione dei singoli sussidi, previo parere favorevole della Commissione ove previsto, verrà disposta secondo i criteri specificati nei successivi articoli.
4. Fa parte integrante del regolamento l'allegato A.

Art. 2 - Decessi

1. In caso di decesso del dipendente in servizio, o per eventi accaduti entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro del medesimo, l'Amministrazione provvede, senza il parere della Commissione, ad erogare un sussidio a favore dei figli a carico e del coniuge non separato, come indicato nell'allegato A;
2. In caso di decesso di familiari a carico, documentato tramite autocertificazione, l'Amministrazione provvede immediatamente ad erogare, senza il parere della Commissione, un sussidio a favore del dipendente, come indicato nell'allegato A;
3. La Commissione paritetica provvederà ad esaminare e ad esprimere un proprio parere circa l'erogazione di un sussidio in occasione del decesso dei familiari di seguito specificati:
 - figli non a carico;
 - genitori;

- coniuge legalmente separato;
- fratelli, sorelle, suoceri purché conviventi e con la medesima residenza.

Le richieste di sussidio devono essere corredate da idonea documentazione (attestazione ISEE, autocertificazione) accompagnata dai relativi giustificativi di spese intestati al dipendente;

Art. 3 - Malattie, cure e protesi.

1. Verranno prese in considerazione le domande di sussidio relative alla spesa per visite mediche specialistiche, cure odontoiatriche e protesi, spese correlate a degenza ospedaliera, spese per acquisto occhiali da vista e lenti, effettivamente sostenute non a carico dell'assistenza pubblica di Enti o di Assicurazioni.
2. Il dipendente è tenuto a presentare idonea documentazione fiscale relativa alla spesa sostenuta, la stessa dovrà essere intestata al dipendente in alternativa ad altro componente il nucleo familiare risultante dalla attestazione ISEE.
3. La spesa complessiva minima per la quale è consentito di inoltrare la domanda di sussidio è fissata in € 258,00.
4. L'importo massimo erogabile è di € 1.500,00.

Art. 4 - Retta Asilo nido

1. L'Amministrazione concorre, a titolo di parziale rimborso, alle spese sostenute dai dipendenti per l'iscrizione e la frequenza dei propri figli in asili nido.
2. A tal fine l'Amministrazione, dietro presentazione di idonea documentazione, eroga un contributo fino al 50% della spesa sostenuta mensilmente, con il limite massimo di euro 50,00 per ogni figlio.

Art. 5 - Acquisto libri

1. L'Amministrazione concorre, a titolo di parziale rimborso, alle spese sostenute dai dipendenti iscritti a corsi universitari o a scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale (statali, parificate o legalmente riconosciute), per l'acquisto di testi previsti dai relativi corsi di studio.
2. A tal fine l'Amministrazione, dietro presentazione di idonea documentazione, eroga un contributo fino al 50% della spesa sostenuta annualmente, con il limite massimo di euro 300,00.
3. Per gli stessi motivi, l'Amministrazione eroga un contributo nel caso di spese sostenute dal dipendente per figli a carico, fino al 50% della spesa sostenuta annualmente e con il limite massimo di euro 300,00 per ogni figlio.

Art. 6 - Contributo tasse universitarie

1. L'Amministrazione concorre, a titolo di parziale rimborso, alle spese sostenute dal dipendente per l'iscrizione e la frequenza di se stesso o dei propri figli a carico a corsi di studio per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale presso università statali.

2. L'Amministrazione, dietro presentazione di idonea documentazione, eroga un contributo per le spese sostenute dal dipendente, fino al 50% della spesa sostenuta annualmente e con il limite massimo di euro 300,00 per ogni iscrizione/frequenza.

3. Il sussidio potrà essere concesso limitatamente alla durata legale del corso di studi (3 + 2).

Art. 7 - Spese attività culturali, ludico ricreative e sportive

1. L'Amministrazione concorre, a titolo di parziale rimborso, alle spese sostenute dai dipendenti per l'iscrizione e la frequenza dei propri figli a carico in qualificate strutture extrascolastiche, per attività culturali, ludiche, ricreative e sportive.

2. L'Amministrazione, dietro presentazione di idonea documentazione, eroga un contributo fino al 50% della spesa sostenuta mensilmente, con il limite massimo di euro 30,00 per ogni figlio.

Art. 8 - Misure di sostegno economico a favore dei dipendenti in particolari ed eccezionali condizioni di difficoltà materiali

1. L'intervento assistenziale dell'Amministrazione, di carattere non vincolante, erogabile in base alle disponibilità finanziarie residue, può essere disposto nei casi di particolare gravità correlata ad un bisogno emergente conseguenza di eventi e circostanze eccezionali impreviste come:

- incendio dell'abitazione di residenza;
- adeguamento degli immobili per il superamento delle barriere architettoniche (montascale, ascensori, o altri ausili);
- alluvioni, inondazioni o altre calamità naturali;
- spese di degenza e assistenza relative al coniuge, ai figli, ai genitori anche non conviventi.
- furti;
- scippi.

2. Il sussidio viene erogato previa valutazione discrezionale della Commissione in merito ai singoli casi rappresentati ed in rapporto all'entità della perdita subita.

3. La richiesta e le motivazioni addotte vanno comunque suffragate da idonea documentazione compresa una dichiarazione relativa all'assenza di copertura assicurativa nei casi in cui può essere presente tale evenienza. Le istanze riconducibili alle stesse motivazioni potranno essere prese in considerazione per non oltre un biennio.

4. La cifra minima relativa al danno per la quale è consentito inoltrare domanda di sussidio, è fissata in € 500,00.

5. Per i furti e scippi la richiesta di sussidio deve essere corredata da copia della denuncia presentata innanzi agli Organi di Polizia.

6. L'importo massimo erogabile è di € 1.000,00.

Art. 9 - Procedure

1. Le determinazioni relative all'articolo 8 devono essere assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti la commissione.
2. A tutte le domande di sussidio deve essere allegata copia dell'attestazione ISEE ordinario rilasciata dall'INPS.
3. La documentazione richiesta deve essere presentata in carta semplice, in originale o copia autenticata, è valida, nei casi in cui sia prevista, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 2 legge 15/1968 e art. 1 D.P.R. 403/1998 e art. 46 D.P.R. 445/2000), le eventuali fatture o ricevute fiscali dovranno essere riferite al periodo indicato nel bando, purché non oggetto di precedente erogazione o di sussidio da parte di altri enti.
4. La commissione paritetica di cui all'art. 1 provvederà periodicamente ad aggiornare i parametri ed i limiti entro cui attribuire gli interventi assistenziali secondo la tabella inserita nell'allegato A.
5. A parità di condizioni verrà data la precedenza a coloro che non abbiano ricevuto analoghi sussidi nel biennio precedente, a tale scopo il dipendente dovrà indicare nella richiesta l'eventuale erogazione di precedenti sussidi da parte dell'Amministrazione a suo favore indicandone il motivo e l'importo. Per i soggetti già beneficiari di sussidi nel biennio precedente la Commissione potrà rideterminare le percentuali di erogazione dei sussidi in proporzione al numero delle richieste ed ai fondi a disposizione.
6. L'erogazione del sussidio potrà avvenire esclusivamente previa presentazione di specifica richiesta degli interessati indirizzata al Direttore Generale entro il termine indicato nel bando emanato ogni anno. Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro i termini di scadenza indicati nel bando annuale.
7. I sussidi di cui al presente regolamento potranno essere erogati a condizione che il reddito ISEE per l'anno di riferimento non superi i limiti di cui alla Tabella Sussidi dell'allegato A.
8. Nell'erogazione dei sussidi ci si atterrà, in termini di priorità, all'elencazione di cui alla Tabella Sussidi Allegato A, l'erogazione avverrà secondo le priorità sulla base delle rimanenze sul relativo capitolo di spesa derivanti dalle richieste di sussidio, all'interno della stessa categoria di sussidio la priorità verrà determinata dal reddito ISEE più basso.
9. Le disposizioni di cui al presente regolamento riferite al «coniuge», o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

TABELLA SUSSIDI

P R I O R I T À	CATEGORIA	SUSSIDIO	BENEFICIARI	LIMITE INDICATORE ISEE
1	DECESSO DEL DIPENDENTE (Art.2 punto a)	€ 2.500,00	CONIUGE O FIGLI A CARICO	€ 40.000,00
2	DECESSO DEI FAMILIARI A CARICO (Art. 2 punto b)	€ 1.000,00	DIPENDENTE	€ 40.000,00
3	MALATTIE, CURE E PROTESI (Art. 3)	22% delle spese giustificate	DIPENDENTE	€ 20.000,00
4	MALATTIE, CURE E PROTESI (Art. 3)	20% delle spese giustificate	DIPENDENTE	€ 27.000,00
5	MALATTIE, CURE E PROTESI (Art. 3)	18% delle spese giustificate	DIPENDENTE	€ 34.000,00
6	DECESSO DEI FAMILIARI NON A CARICO (Art.2 punto c)	€ 258,00	DIPENDENTE	€ 20.000,00
7	RETTA ASILO NIDO (Art. 4)	50 % della spesa Max 50 €/mese/ figlio	DIPENDENTE	€ 34.000,00
8	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI E/O UNIVERSITARI (Art. 5) (per dipendente studente e/o per ogni figlio studente)	50 % della spesa Max 300 €	DIPENDENTE	€ 27.000,00
9	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI E/O UNIVERSITARI (Art. 5) (per dipendente studente e/o per ogni figlio studente)	50 % della spesa Max 200 €	DIPENDENTE	€ 34.000,00
10	TASSE UNIVERSITARIE (Art. 6) (solo per la durata prevista del corso di studi 3+2)	50 % della spesa Max 300 €/anno per figlio	DIPENDENTE	€ 27.000,00
11	TASSE UNIVERSITARIE (Art. 6) (solo per la durata prevista del corso di studi 3+2)	50 % della spesa Max 200 €/anno per figlio	DIPENDENTE	€ 34.000,00

12	ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E/O LUDICO RICREATIVE (Art. 7) (solo per figli a carico)	50 % della spesa Max 30 €/mese per ogni figlio a carico	DIPENDENTE	€ 27.000,00
13	ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E/O LUDICO RICREATIVE (Art.7) (solo per figli a carico)	50 % della spesa Max 20 €/mese per ogni figlio a carico	DIPENDENTE	€ 34.000,00
14	MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI ED ECCEZIONALI CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' MATERIALI (Art.8)	Importo massimo erogabile 1.000 € (secondo le determinazioni della commissione in relazione all'entità del danno)	DIPENDENTE	€ 13.000.00